

## CITTA' DI VIBO VALENTIA

n. 3

OGGETTO: Affidamento temporaneo servizio trasporto disabile. Periodo 02/03/2015 - 11/06/2015.

### Scrittura privata


L'anno duemilaquindici (2015) il giorno 16 (sedici) del mese di aprile alle ore 12 presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria.

### Tra:

1) d.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara d'intervenire nella presente scrittura privata esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (partita IVA 00302030796) in qualità di Dirigente del Settore 1 – Servizi alla Persona, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

e

2) sig. ra. Maria Carmela Ceraso nata a Vibo Valentia il 13/03/1968 (codice fiscale CRSMCR68C53F537Q), residente in Vibo Valentia, la quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella sua qualità di amministratore unico della Società Cooperativa Sociale "Cuore", con sede legale in Vibo Valentia, Viale Accademie Vibonesi traversa Elsa Morante condominio Acropolis (partita Iva 03315740799) iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Vibo Valentia dall'11/07/2013, con il numero A229000 - numero R.E.A. 169979, giusta dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che si trova acquisita agli



atti del Comune, Società che nel prosieguo del presente atto verrà denominata semplicemente "Cooperativa Cuore".

**Le Parti premettono e dichiarano quanto segue:**

- che il Comune di Vibo Valentia, in attuazione della normativa vigente in materia, deve garantire il servizio di trasporto in favore degli utenti diversamente abili al fine di favorire l'integrazione scolastica;
- che, stante l'urgenza, con determinazione dirigenziale del Settore 1 n.272 dell'1.04.2015, è stato affidato temporaneamente il servizio di trasporto speciale, con accompagnatore, del minore disabile C.F. dalla propria abitazione alla scuola e viceversa, alla Cooperativa Cuore, per il periodo dal 02/03/2015 all'11/06/2015, per l'importo di €. 6.042,40 (seimilaquarantadue/40), per un imponibile di € 5.809,62 comprensivo di ogni altro onere;
- che con la stessa determinazione n 272/2015 è stata impegnata la spesa suddetta;
- che in data 24 marzo 2015 è stato rilasciato dalla sede INAIL di Vibo Valentia, il documento di attestazione di regolarità contributiva relativo alla Cooperativa, acquisito agli atti in pari data, prot. n. 13000;
- che è intenzione delle Parti componenti come sopra costituite tradurre in formale scrittura privata la reciproca volontà di obbligarsi.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:**

**Articolo 1: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.**

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni pre-

viste dall'ultimo periodo del comma 16 ter del citato articolo, la Cooperativa dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Responsabile del Settore 1, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e la Cooperativa dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto dipendente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima Cooperativa.

**Articolo 2: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.**

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2015-2017 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22/2015 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, sarà causa di

risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

**Articolo 3: Oggetto del contratto.**

La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune e la Cooperativa Cuore, di cui il Comune si avvale ai fini dell'affidamento temporaneo per l'espletamento del servizio speciale trasporto disabili.

**Articolo 4: Ambito territoriale.**

L'ambito territoriale per la gestione del presente servizio è individuato nel Comune di Vibo Valentia;

**Articolo 5: Modalità attuative.**

Il servizio si riferisce al trasporto scolastico, con accompagnatore, di minore disabile in carrozzina dalla propria abitazione sita in via Provinciale per Triparni località Piana alla Scuola Media Garibaldi, sita in Piazza Martiri D'Ungheria e viceversa da effettuarsi dal lunedì al sabato con i seguenti orari: 9,00/13,00 (andata e ritorno), con esclusione dei giorni festivi.

**Articolo 6: Operatori e/o volontari.**

La Cooperativa Cuore si impegna, per lo svolgimento del servizio, ad utilizzare prevalentemente operatori e/o volontari competenti.

**Articolo 7: Doveri degli utenti.**

a) L'utente del servizio deve rispettare la puntualità rispetto alla partenza dalla piazza locale e/o abitazione di residenza concordata con i soggetti attuatori. Tale fondamentale accorgimento garantisce il raggiungimento in tempi brevi della meta di arrivo;

b) L'utente deve avvertire la Cooperativa Cuore dell'eventuale disdetta del trasporto programmato entro il giorno precedente l'intervento.

c) L'utente, o il suo tutore, deve indicare un proprio recapito telefonico per

essere contattato dalla Cooperativa Cuore.

d) La famiglia dovrà provvedere affinché l'utente (con particolare handicap/disagio o minorenni) possa essere prelevato da un componente maggiorenne della famiglia o persona incaricata all'arrivo del mezzo nel luogo e nell'orario indicato. L'operatore non riconsegnerà il soggetto a persone diverse dai genitori o da loro precedentemente incaricate.

**Articolo 8: Oneri assicurativi.**

La Società convenzionata provvederà alla stipula di adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, comprensiva di tutti i terzi trasportati, secondo le vigenti norme di legge, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità in merito.


**Articolo 9: Durata della convenzione.**

La durata della presente convenzione decorre dal 02 marzo 2015 e terminerà il 11 giugno 2015, con esclusione dei giorni festivi come da calendario. Essa si intende risolta automaticamente e senza alcuna ulteriore comunicazione, alla sua scadenza naturale;

**Articolo 10: Corrispettivo.**

Il Comune di Vibo Valentia verserà alla Cooperativa, per la gestione del servizio, un corrispettivo imponibile di €. 5.809,62 (euro cinquemilaottocentonove e sessantadue centesimi comprensivo di ogni altro onere. Il pagamento avverrà su base mensile dalla stipula della presente convenzione a seguito di emissione di regolare fattura.

La Cooperativa Cuore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente scrittura ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. indicando, a tal fine, il conto corrente



bancario in essere presso la BPM di Vibo Valentia avente il seguente IBAN:  
IT07Y0525642830000001003712.

**Articolo 11: Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti.**

L'Appaltatore dichiara di non avere alle proprie dipendenze nessun lavoratore ma esclusivamente soci lavoratori.

**Articolo 12: Cauzione definitiva.**

L'Appaltatore è esonerato dal costituire un deposito cauzionale.

**Articolo 13: Referenti.**

La Cooperativa Cuore indica nella persona della sig.ra Maria Carmela Ceraso, legale rappresentante, il referente che terrà i contatti con il Comune.

Il Comune indica nella sig.ra Siciliani Renata, sua dipendente, il referente che terrà i contatti con la Cooperativa Cuore.

**Articolo 14: Foro competente.**

Per le risoluzioni delle controversie relative alla presente convenzione è competente a decidere il foro di Vibo Valentia.

**Articolo 15: Registrazione.**

La presente scrittura privata sarà registrata in caso d'uso e, precisamente, quando una delle parti, con il suo comportamento, ne avrà causato la registrazione, in questo caso tutte le spese saranno a totale carico della Cooperativa Cuore.

**Articolo 16: Trattamento dei dati personali.**

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa la Cooperativa che tratterà i dati contenuti nella presente scrittura privata esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli ob

blighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Il presente atto consta di numero sette fogli scritti per sei intere facciate, oltre quanto sin qui occupa, firme comprese, della settima presente facciata e viene sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. nel testo novellato dall'art. 6, comma 3, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

p. IL COMUNE: dott.ssa Adriana Maria Stella Teti

p. LA COOPERATIVA CUORE: sig.ra Maria Carmela Ceraso